

N. R.G. 86172/2013



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
DODICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281  
*sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 86172/2013 promossa da:

[REDACTED] (C.F. 00845470897), con il patrocinio dell'avv. PALMIGIANO  
ALESSANDRO e dell'avv. TAVORMINA VALERIO (TVRVLR47E03C286R) CORSO ITALIA 8  
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA R. WAGNER, 9 90139 PALERMO presso il difensore  
avv. PALMIGIANO ALESSANDRO

ATTORE/I

contro

[REDACTED] (C.F.  
00455820589), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente  
domiciliato in VIA [REDACTED] 40 2005 [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11 dicembre 2015

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale

rilevato che:

-la domanda attorea di condanna della convenuta al risarcimento dei danni per complessivi € 368.939,62 derivanti dall'inadempimento della cessionaria è infondata;

-più esattamente, l'attrice (cedente) ha agito nei confronti di [redacted] s.p.a. a titolo risarcitorio esclusivamente per la somma di € 221.663,14, pari al corrispettivo -- rimasto impagato -- delle forniture effettuate in favore della [redacted] eccedenti il plafond a suo tempo accordato dal Factor;

-l'attrice ha infatti sostenuto che

*"...se Ifitalia avesse immediatamente comunicato alla cedente l'esistenza di insoluti della [redacted] del dott. [redacted] e avrebbe immediatamente bloccato l'approvvigionamento della farmacia al magazzino di [redacted] contenendo notevolmente il debito della farmacia cliente e, comunque, mantenendolo nei limiti del plafond garantito..." (pag. 20 atto di cit.)*

-con riferimento alle somme residue di € 111.218,61 e di € 24.947,82, l'attrice ha invece agito per la condanna di controparte all'adempimento, asserendo che

*"...[redacted] manifestamente inadempiente per non aver corrisposto il corrispettivo per la cessione dei crediti pro soluto del cliente [redacted] pari ad € 111.218,61, per cui non è intervenuta alcuna decadenza, oltre a non aver corrisposto la somma ancora dovuta per la cessione dei crediti del creditore [redacted] pari ad € 24.947,82..." (ibidem)*

-ora, la domanda risarcitoria relativa alla somma di € 221.663,14 (per lucro cessante) non merita accoglimento;

-la convenuta (cessionaria) ha prodotto la documentazione attestante l'invio alla cedente dei sintetici rapporti periodici (settimanali e mensili) relativi alla posizione dei quattro debitori ceduti, attestanti, con riferimento ai crediti ceduti, l'ammontare e la tempistica dei pagamenti effettuati dai debitori;

-si tratta dei documenti prodotti sub n.20 e 22 conv.;

-l'attrice non ha contestato la sussistenza e la ricezione di queste comunicazioni periodiche, limitandosi, invece, a sollevare contestazioni sulla funzionalità della piattaforma digitale messa a disposizione dal cessionario per consentire alla cedente di monitorare la posizione dei debitori ceduti;

-inoltre, i piani di rientro perfezionati dalla cessionaria con alcuni dei debitori ceduti erano pacificamente a conoscenza della cedente;

-quest'ultima, infatti, ha confermato che, dopo aver prestato il consenso ai piani di rientro concordati con i debitori, la cessionaria era solita invitare la cedente a sollecitare ai propri clienti il

rispetto delle nuove scadenze, ciò che avveniva sovente con la temporanea sospensione delle nuove forniture fino al regolare adempimento delle obbligazioni assunte dai farmacisti in difficoltà;

-tanto, premesso, l'attrice non può dunque lamentare il mancato guadagno dovuto agli inadempimenti dei propri clienti alla violazione, da parte della cessionaria, degli obblighi informativi attinenti all'aggravamento della situazione economica dei debitori ceduti;

-la domanda risarcitoria deve pertanto essere rigettata;

\*\*\*

-le ulteriori domande di condanna della convenuta al pagamento delle somme di € 111.218,61 e di € 24.947,82, dovute a titolo di anticipazione dei crediti ceduti, meritano invece accoglimento;

-come si vedrà in relazione alla domanda riconvenzionale della convenuta, non può imputarsi al cedente alcun inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di cessione contestati dal Factor per invocare la decadenza *ex tunc* della garanzia;

-ne deriva che la convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 136.166,43, oltre interessi ex D.lgv. n. 231 del 2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo;

\*\*\*

-come si diceva, la convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 1.062.264,49 -- successivamente ridotta ad € 682.800,40 (cfr. verbale di udienza del 18 giugno 2015 -- sul presupposto della decadenza *ex tunc* della garanzia *pro soluto* a seguito della grave violazione, da parte di [REDACTED] s.p.a., degli obblighi di collaborazione pattuiti con il contratto di cessione (cfr. art. 7.3 del contratto di cessione e 9 lett. a) dell'Appendice);

-in relazione alla posizione della [REDACTED] la cessionaria ha infatti lamentato la violazione di quegli obblighi in ragione :

a) dell'esistenza di sette insoluti per complessivi € 209.938,58 maturati dal 1 febbraio 2012 al 2 giugno 2012 relativi a fatture emesse da [REDACTED] s.p.a. prima dell'inizio delle cessioni (la prima fattura oggetto di cessione è stata identificata dalla cessionaria in quella emessa il 29 febbraio 2012);

b) dell'esistenza di una fattura di € 54.664,95 "*...non ceduta ad Ifitalia, con palese violazione del principio di globalità della cessione...*";

c) di un addebito registrato il 7 gennaio 2013 per assegno insoluto a carico del debitore per € 50.012,22 che, al pari dei precedenti, non sarebbe stato segnalato alla cessionaria;

-con riferimento alla posizione della [REDACTED] la cessionaria ha lamentato:

a) l'esistenza di insoluti in relazione a fatture emesse in data anteriore alla cessione della prima fattura (8 ottobre 2011): fattura per € 21.608,96 del 31 gennaio 2011, rimasta insoluta fino a novembre 2011, e fattura per € 82.857,59 del 10 settembre 2011;

b) l'emissione di sedici note di credito e di tre fatture mai cedute [redacted] s.p.a. (fatture n. 68673 e n.68861 del 2011; fattura n.26 del 2012);

-in relazione alla posizione della [redacted] la convenuta ha lamentato:

a) l'esistenza di quattro fatture emesse nel febbraio 2011 e, quindi, in data anteriore alla cessione dei crediti (prima fattura ceduta del 7 maggio 2011) delle quali la cedente non aveva informato la controparte;

b) l'esistenza di sette note di credito non segnalate;

-con riferimento, infine, alla posizione della [redacted] la convenuta ha lamentato:

a) l'esistenza di un insoluto precedente la cessione del quale non era stata data comunicazione ad Ifitalia (doc.16 conv.);

b) numerose note di credito non segnalate alla cessionaria;

-in sintesi, le circostanze che, secondo la prospettazione della convenuta, integrerebbero gli estremi del grave inadempimento della cedente sarebbero dunque costituiti da:

a) omessa comunicazione, nella fase precontrattuale antecedente al contratto di cessione, dell'esistenza di insoluti pregressi relativi ai debitori ceduti;

-al riguardo, la convenuta ha sottolineato che

Quando ad una società di factoring viene richiesto di prestare la garanzia pro-soluto rispetto ad un determinato debitore, e quindi di assumere un rischio proprio, il Factor si trova ad operare valutazioni di varia natura alcune delle quali riguardanti la situazione economico finanziaria dei debitori sulla base di informazioni tratte prevalentemente da banche dati.

Il Factor non ha solitamente rapporti diretti pregressi con il debitore e quindi una sua conoscenza diretta del medesimo, a differenza di quanto può avvenire per il Fornitore che, come nel caso di specie, aveva precedenti rapporti di fornitura con tutti i debitori ceduti.

Ed è evidente che l'andamento di pregressi rapporti tra fornitore e debitore fornisce informazioni preziose sulla situazione e solvibilità del debitore.

IL CASO.it

Per questa ragione, il contratto dispone obblighi informativi particolarmente stringenti per il cedente che deve dare di propria iniziativa al Factor *“ogni notizia di rilievo circa la solvibilità dei debitori e, in genere, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo domanda giudiziale o stragiudiziale, nonché eventuali rapporti pregressi, ivi compresi ritardati pagamenti dei debitori e controversie in corso, anche non attinenti al rapporto commerciale”*.

Appare evidente che un pregresso insoluto (ancor più se derivante da un assegno insoluto) è una notizia fondamentale per le opportune valutazioni da parte del Factor sia per la concessione del plafond pro-soluto sia ai fini della sua eventuale modifica o revoca.

E, del resto, il comportamento del cedente che, pur consapevole del fatto che un debitore non abbia puntualmente adempiuto alle precedenti obbligazioni, taccia la circostanza al Factor al fine di ottenerne la concessione di una garanzia che non sarebbe stata concessa se degli insoluti si fosse avuta tempestiva notizia, è ancor prima che un inadempimento contrattuale un comportamento gravemente contrario alla buona fede.

Appare quindi del tutto logico che i contratti di factoring prevedano quale conseguenza della violazione degli obblighi di informazione la decadenza dalla garanzia pro-soluto.

b) tardiva consegna delle copie delle fatture relative ai crediti scaduti, dell'intera documentazione costitutiva, probatoria ed accessoria dei crediti nonché delle copie dei contratti, degli ordini, delle conferme d'ordine e dei piani di fatturazione;

-in particolare, la cedente -- secondo la prospettazione della convenuta -- avrebbe violato il termine di trenta giorni previsto dall'art.7 delle condizioni generali del contratto di cessione, in quanto le richieste formulate dalla cessionaria il 12 settembre 2012 ed il 29 ottobre 2012 (docc. 12 e 13 att.) sarebbero state evase solo il 25 gennaio 2013 (doc. 14 att.);

c) esistenza di fatture non cedute e di note di credito non comunicate alla cessionaria;

- i superiori motivi di doglianza sono infondati;
- con riferimento al profilo sub a) occorre infatti sottolineare quanto segue;
- l'impresa di *factor* svolge professionalmente l'attività di acquisto dei crediti non ancora esigibili che le imprese venditrici vantano presso la propria clientela, preoccupandosi poi di riscuoterli, anticipandone all'impresa cedente in tutto o in parte l'importo, oppure compiendo, come nel caso di specie, un'operazione di assicurazione, nei casi in cui il *Factor* acquista il credito *pro soluto*, assumendosi, cioè, il rischio dell'insolvenza del debitore;
- si tratta, pertanto, di un'attività professionale svolta da società commerciali (nella specie: s.p.a.) sovente in via esclusiva e con riferimento a crediti di relevantissimi importi;
- il *Factor* è, pertanto, un soggetto tenuto ad acquisire autonomamente le necessarie informazioni per valutare il grado di solvibilità dei debitori ceduti nel settore di riferimento (nella specie: settore farmaceutico);
- esso, inoltre, nella fase precontrattuale, può legittimamente richiedere al cedente (Fornitore) le scritture contabili relative ai rapporti pregressi del fornitore con i debitori ceduti, per accertare la presenza, la frequenza e la rilevanza di eventuali insoluti e, in definitiva, al fine di valutare l'affidabilità economica della clientela del cedente;
- successivamente, con la stipulazione del contratto di factoring, l'interesse del *Factor* ad ottenere dalla controparte "...copie ed estratti autentici delle scritture contabili relative ai crediti oggetto di cessione, delle comunicazioni bancarie di accredito del corrispettivo e delle eventuali garanzie..." diventa poi un vero e proprio diritto contrattuale, come si desume dalla clausola n.7 del contratto di cessione;
- si tratta, pertanto, di un onere di ricerca documentale che, con particolare riferimento ai debiti assunti dalla clientela del cedente in epoca anteriore al perfezionamento del contratto di *factoring*, grava sul *Factor* e che non può, invece, essere inopinatamente trasferito sul Fornitore in base alla generica affermazione per cui il primo è in grado di assumere cognizione della pregressa situazione economico finanziaria dei debitori ceduti esclusivamente sulla base delle ufficiali informazioni tratte da banche dati di pubblico dominio;
- nell'ipotesi, poi, che in sede precontrattuale il (potenziale) Fornitore si rifiuti di consegnare alla controparte la copia della documentazione contabile relativa ai pregressi rapporti commerciali con i debitori in via di cessione, il *Factor* può infatti decidere di non concludere il contratto di factoring per evitare il rischio di garantire per debitori dei quali ignora incolpevolmente l'affidabilità commerciale;
- nella specie, l'onere del *Factor* di verifica dell'affidabilità commerciale dei (futuri) debitori ceduti era facilitato dalla presenza di un numero assolutamente circoscritto di debitori operanti, inoltre, nel medesimo settore di riferimento (farmacie);
- in secondo luogo, va sottolineato che, dalla conclusione del contratto di *factoring* (27 aprile 2011) fino ai primi mesi del 2013 (la lettera di comunicazione della decadenza dalla garanzia è del 22 maggio 2013, doc.7 conv.), il *Factor* aveva potuto direttamente valutare l'affidabilità commerciale dei debitori ceduti, maturando un autonomo giudizio sulla solvibilità dei medesimi;

-inoltre, i ritardi e le difficoltà di pagamento da parte delle farmacie cedute, oltre a costituire un fatto notorio nel settore commerciale in esame in ragione del ritardo dei rimborsi da parte delle [redacted] costituivano un'alea costante, di fatto accettata dal Factor come emerge dalla prospettazione delle parti e dalla ripetuta formulazione, da parte dei debitori ceduti in difficoltà, di piani di rientro accettati dalla stessa cessionaria;

-ne deriva che il primo motivo di doglianza è palesemente infondato;

\*\*\*

-con riferimento al secondo motivo, va premesso che il termine di trenta giorni previsto dall'art.7 delle Condizioni generali del contratto di cessione ha senz'altro natura perentoria;

-la richiesta viene infatti formulata dal Factor per valutare l'opportunità o la necessità di intraprendere nei confronti dei debitori ceduti le azioni di condanna al pagamento dei corrispettivi delle forniture eseguite dal cedente;

-non può, quindi, immaginarsi che quel termine possa essere ordinario, vertendosi in casi di urgenza e, sovente, di indifferibilità nell'esercizio delle opportune azioni giudiziali ovvero -- in prima battuta -- trattandosi di casi in cui è necessario per il Factor valutare la eventuale revoca o la limitazione del plafond di credito per le cessioni future;

-non v'è dubbio che, nella presente fattispecie, quel termine non sia stato formalmente rispettato, in quanto le richieste formulate dal Factor il 12 settembre 2011 (con riferimento alla posizione della [redacted] doc.12 att.) ed il 29 ottobre 2011 (in ordine alla posizione della Farmacia [redacted] doc.13 att. ) sono state soddisfatte dall'attrice solo in 25 gennaio 2013 (doc.14 att.);

-senonché la valutazione della asserita gravità di questo inadempimento non può prescindere dalla più ampia e complessiva ricostruzione dei rapporti tra le parti nel corso del rapporto di factoring;

-tale ricostruzione induce a ritenere che la cessionaria aveva di fatto tollerato il ritardo nell'invio della documentazione richiesta;

-in primo luogo, come già sottolineato dalla difesa attorea, non era inusuale che "...a causa della crisi finanziaria e dei ritardi nel rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale in favore dei farmacisti ceduti, questi ultimi ritardassero i pagamenti per i crediti di [redacted] ceduti ad Ifitalia...";

-la stessa presenza di insoluti anteriori alla stipulazione del contratto di factoring e che la convenuta avrebbe potuto e dovuto conoscere, nella sua qualità di operatore professionale, attivandosi per acquisire dalla cedente le dovute informazioni sull'affidabilità dei debitori ceduti, attestano la natura quasi fisiologica dei ritardi nell'adempimento ed il fatto che tale circostanza, ove contenuta in limiti ragionevoli, era connaturata al settore merceologico di riferimento;

-si tratta, pertanto, di accertare il momento in cui la natura occasionale e/o fisiologica degli insoluti o dei ritardi si sia aggravata al punto da richiedere, nell'ambito degli obblighi contrattuali a carico del Fornitore, una tempestiva attività informativa in favore della controparte idonea ad evitare il mantenimento di un *plafond* di credito ormai sproporzionato rispetto alle mutate condizioni di solvibilità dei debitori ceduti;



-in relazione alla [redacted] è sufficiente rilevare che, dopo la richiesta della documentazione ex art.7 del contratto di Factoring datata 12 settembre 2012, la convenuta aveva ricevuto dal debitore un piano di rientro -- la cui formulazione definitiva risale al 2 novembre 2012 (doc.21 att.) -- nonché i relativi (parziali) pagamenti fino al 16 gennaio 2013 (doc.23 att.);

-è pertanto evidente che la stessa cessionaria non aveva coltivato e sollecitato nei mesi successivi l'iniziale richiesta del 12 settembre 2012 perché, nelle more, aveva raggiunto con la Farmacia Freni un accordo sulla rateizzazione del dovuto;

-la stessa esistenza di continui scambi telefonici tra i responsabili delle tre parti interessate (il titolare della Farmacia, i funzionari di [redacted] e l'addetto di Farmadistribuzione) -- prospettata dalla difesa attorea e puntualizzata nei capitoli di prova testimoniale -- non è stata di fatto contestata dalla difesa della controparte;

-essa è indice univoco della intervenuta valutazione, da parte del Factor, del fatto che la consistente situazione debitoria della [redacted] traeva comunque in un'alea ancora accettabile, tale da non richiedere, fino al definitivo inadempimento del debitore, l'esercizio di azioni giudiziali per le quali il possesso della documentazione a suo tempo richiesta poteva essere indispensabile;

-solo con il parziale pagamento, in data 16 gennaio 2013, della prima rata prevista dal piano di rientro proposto dalla [redacted] la situazione era precipitata ed il 25 gennaio 2013 l'attrice aveva quindi inviato alla controparte la documentazione necessaria;

-in sintesi, il ritardo nella trasmissione della documentazione era stato di fatto pienamente tollerato dal Factor, il quale aveva continuato a fare affidamento -- anche nei suoi rapporti con il Fornitore -- sulla probabilità che il debitore ceduto rientrasse dalla sua esposizione debitoria;

-analoghe considerazioni devono formularsi con riferimento alla posizione della [redacted]

-in relazione alla posizione della [redacted] motivi di doglianza allegati dalla convenuta sono parimenti infondati;

-l'attrice ha infatti motivato l'esistenza dell'insoluto sul presupposto che la fattura n.68569 del 17 dicembre 2011 (con scadenza al 17 febbraio 2012) era stata dalla medesima erroneamente ricompresa tra quelle oggetto della cessione decorrente, con riferimento al predetto debitore, solo dal 31 dicembre 2011;

-a seguito dell'accertamento di questo errore evidenziato dalla cessionaria solo il 4 maggio 2012 (doc.34 att.) la cedente aveva annullato il RIB a carico del debitore;

-il fatto, poi, che alla scadenza il debitore non avesse pagato alla cessionaria il corrispettivo, è circostanza riconducibile alla situazione di difficoltà della [redacted] ma è inidonea ad attribuire alla cedente la volontà di dissimulare alla controparte l'esistenza dell'insoluto;

-infine, dalla lettura della scheda contabile prodotta dalla convenuta sub doc.16 emerge che le note di credito emesse dal Fornitore e che non sarebbero state mai segnalate al Factor sono relative importi assolutamente irrisori (relative a resi) e, cioè, il più delle volte inferiori ad € 100,00;

-non sussistono, pertanto, gli estremi del grave inadempimento alla luce degli ingenti importi inerenti alle cessioni;

-con riferimento, infine, alla posizione dell' [redacted] anno richiamate -- in ordine al motivo di doglianza indicato sub lett. a) -- le argomentazioni sopra svolte in ordine al poterdovere del Factor di documentarsi prima della stipulazione del contratto di cessione sugli insoluti pregressi del debitore;

-per quanto concerne, poi, l'addebito di € 54.664,95 (di cui alla lett. b), l'attrice ha riferito trattarsi di un addebito per interessi relativi a forniture antecedenti alla cessione e, come tali, rientranti anch'esse nell'originario onere informativo gravante sul Factor in via precontrattuale;

-infine, con riferimento all'omessa segnalazione dell'addebito di € 50.012,22 del 7 gennaio 2013, si tratta di un insoluto registrato quando ormai i rapporti tra le parti si erano definitivamente deteriorati con l'invio, da parte della cessionaria, delle lettere di contestazione e di decadenza dalla garanzia;

-in definitiva, la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice alla restituzione delle anticipazioni a suo tempo concesse non merita accoglimento;

\*\*\*

-le spese processuali seguono al soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., ogni altra domanda od eccezione rigettata, così

**dispone:**

- 1) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 136.166.43, oltre interessi ex D.lgv. n. 231 del 2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- 2) rigetta le domande riconvenzionali della convenuta;
- 3) condanna la convenuta alla rifusione, in favore della attrice, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 15.000,00, di cui € 2.000,00 per spese ed € 13.000,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.

Milano, 20 maggio 2016

Il Giudice  
dott. Angelo Claudio Ricciardi